



**Anigas
Assogas**

DCO 33/10

**RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
DEI CORRISPETTIVI PER LA VENDITA DI GAS**

Osservazioni e proposte Anigas - Assogas

Milano, 2 novembre 2010



Premessa

Anigas e Assogas presentano le proprie osservazioni al DCO 33/10, con il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) formula una serie di proposte volte all'integrazione delle disposizioni in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas naturale.

In primo luogo si segnala che restano fermi ed impregiudicati i ricorsi proposti dalle scriventi Associazioni avanti al TAR di Milano avverso la delibera ARG/gas 85/10, nonché gli effetti delle relative ordinanze, pronunciate dal medesimo Tribunale.

Osservazioni generali

Le Associazioni, nel confermare in linea generale quanto già evidenziato nella lettera interassociativa del 13 luglio scorso indirizzata alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, ritengono comunque importante formulare le osservazioni che seguono.

Si evidenzia in primo luogo che, considerato che il DCO in esame prevederebbe l'introduzione di elementi di novità non *"immediatamente evincibili dalle norme contenute nella delibera 229/01"*, come dichiarato dal TAR Lombardia nell'ordinanza del 24/09/10, è necessario prevedere un periodo di implementazione di ogni eventuale modifica delle regole in essere che permetta agli operatori di adeguare i propri sistemi ed i propri processi interni.

Diversamente molti esercenti sarebbero impossibilitati ad adempiere il dettato della delibera.

L'attività di rateizzazione, infatti, coinvolge più strutture e sistemi informatici aziendali (call center/punti di contatto con i clienti, fatturazione, incassi e recupero crediti) e quindi una modifica delle procedure in essere risulterebbe complessa ed articolata.

Occorre altresì tenere conto delle ricadute di carattere economico finanziario che il provvedimento in itinere avrà sugli operatori sia a seguito delle implementazioni dei sistemi e dell'organizzazione delle attività operative, sia con riferimento alla rinegoziazione dei piani di rateizzazione, con particolare riguardo alle previsioni di rientro. Pertanto, è necessario che ogni eventuale costo aggiuntivo debba essere adeguatamente remunerato.

Risulta condivisibile il principio di non retroattività degli interventi, inteso però come applicato all'intero piano di rateizzazione già in essere, includendo cioè anche le rate non ancora scadute. Ciò poiché l'obbligo di rinegoziazione delle rateizzazioni già in corso, anche se riguardasse solo le rate residue, rappresenterebbe un intervento aggiuntivo e di natura retroattiva che andrebbe ad incidere su procedure in corso concordate con i clienti, con rilevanti complessità operative e tecniche, oltre a inevitabili criticità nella comunicazione con i clienti finali stessi e ripercussioni di carattere finanziario su piani di rientro già predefiniti. Pertanto le Associazioni sono assolutamente contrarie ad applicazioni retroattive della norma.



In merito alla coerenza con la “periodicità di fatturazione”, si precisa che è prassi consolidata e diffusa quella di gestire il piano di rateizzazione in modo separato rispetto alle fatture successive, a vantaggio dello stesso cliente finale. A nostro avviso tale modalità dovrà essere mantenuta come facoltà del singolo operatore, sempre nel rispetto della periodicità di fatturazione. In tal modo la data esatta di pagamento delle rate è preventivamente definita e comunicata o concordata con il cliente già al momento di attivare il piano di rateizzazione (mentre la data esatta di emissione/scadenza delle fatture successive non è predeterminabile per tutti i cicli di fatturazione futuri) e inoltre il pagamento delle rate non è vincolato con il pagamento delle fatture successive.

È altresì importante ricordare che la rateizzazione è un servizio reso al cliente che i venditori forniscono senza avere una diretta responsabilità o possibilità di agire sulle cause esterne che originano la condizione di rateizzabilità: le mancate letture, l’inaccessibilità dei contatori e gli eventuali conguagli tariffari in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali non dipendono dai venditori che tuttavia ne sostengono gli oneri di rateizzazione sia in termini finanziari, sia in termini di gestione delle richieste, dei chiarimenti, di eventuali contestazioni, ecc.

Inoltre, è bene precisare che, al fine di stimolare la completa liberalizzazione del mercato, sarebbe opportuno non introdurre regole stringenti in tema di rateizzazione dei consumi fatturati. Gli esercenti la vendita dovrebbero avere maggiore capacità negoziale nei confronti dei clienti finali, allo scopo di utilizzare lo strumento della rateizzazione come volano commerciale.

La rateizzazione è uno strumento che spesso è concesso ai clienti anche laddove il venditore non sia normativamente obbligato ai sensi della delibera 229/01 ed in particolare quando tale servizio agevola la solvibilità del cliente finale e la possibilità dello stesso di onorare i propri debiti che, come noto, è un aspetto assai critico soprattutto in periodi di crisi economica.

Peraltro, il diritto di rateizzazione previsto dalla delibera 229/01 considera l’intero importo della fattura, mentre l’effetto derivante da mancate letture o da conguagli tariffari sarebbe limitato solo ad una parte dell’importo della stessa bolletta. A tal proposito, si evidenzia che il versamento delle imposte e delle accise effettuato dal venditore non è comunque modificato da una eventuale rateizzazione a favore del cliente.

Spunti per la consultazione

Non cumulabilità e periodicità delle rate

Q.1 Si condivide la proposta di introdurre una specifica previsione che disciplini le modalità di rateizzazione con riferimento alla non cumulabilità delle rate e all’intervallo temporale minimo che deve intercorrere tra una rata e quella successiva? Se no, quali sono i motivi per cui non la si ritiene condivisibile?

Q.2 Si condivide la proposta in accordo alla quale la periodicità delle rate deve essere, per ogni ipotesi in cui sorge il diritto del cliente, uguale a quella di fatturazione? Se no, quale potrebbe essere un diverso ma



**Anigas
Assogas**

ugualmente congruo intervallo di tempo tra una rata e quella successiva e sulla base di quali motivazioni?

Q.1- Q.2

Si condivide il principio della non cumulabilità delle rate.

Con particolare riguardo invece all'intervallo temporale minimo tra due rate di un piano di rateizzazione, si segnala che dall'esperienza maturata dalle imprese non si registrano da parte dei clienti finali elementi di criticità.

Si evidenzia peraltro che la cadenza mensile delle rate è la modalità di rateizzazione in assoluto più diffusa in ogni ambito commerciale, essendo la più semplice da gestire e prevedere da parte del consumatore finale, che mensilmente può pianificare le proprie spese così come le proprie entrate.

Considerato che le proposte dell'Autorità comportano un sostanziale allungamento dei tempi di rateizzazione, si propone di prevedere comunque in delibera un tetto massimo di durata dell'intero piano pari a 12 mesi, come specificato nella lettera interassociativa del 13/07/10.

All'interno del periodo suddetto, la periodicità delle rate potrà avere, dietro accordo tra le parti, cadenza mensile ovvero pari alla periodicità di fatturazione. Nella seconda ipotesi, ossia, in caso di periodicità delle rate pari a quella di fatturazione sarà necessario prevedere che la prima rata venga comunque pagata dal cliente entro la scadenza della fattura oggetto di rateizzazione o al massimo entro un mese dalla richiesta di rateizzazione.

La dilazione della prima rata fino a 3-4 mesi dopo la scadenza della fattura oggetto di rateizzazione, avrebbe infatti degli impatti finanziari assai rilevanti per le società di vendita, soprattutto durante i periodi invernali, in cui la fattura di conguaglio conterrà, inevitabilmente, una quota di consumo relativa ai mesi più freddi.

Inoltre, sarebbe opportuno definire un importo minimo delle rate pari almeno a 50 €.

Si ribadisce che, come già anticipato nelle Osservazioni generali, le cause che portano alla rateizzazione sono, nella quasi totalità dei casi, generate da fattori esogeni ed estranei all'attività del venditore.

Si tenga conto anche della proposta di **MODIFICA ALLA VERSIONE PRELIMINARE** dell'articolo 10.6 riportata di seguito alle risposte agli spunti di consultazione.

Conguagli tariffari

Spunti per la consultazione

Q.3 Si condivide la proposta volta ad introdurre una specifica previsione che espliciti che i criteri di rateizzazione, la non cumulabilità e l'intervallo temporale minimo fra una rata e quella successiva si applichino anche in



**Anigas
Assogas**

caso di conguagli tariffari? Se no, quali sono i motivi per cui non la si ritiene condivisibile?

Q.4 Si intravedono particolari criticità nelle proposte relative all'individuazione del numero minimo di rate nel caso di conguagli tariffari? Se sì, quali altre modalità di rateizzazione potrebbero essere adottate in termini di numero minimo di rate?

Q.3 - Q.4

Non si condivide la proposta dell'Autorità. Ciò in quanto i conguagli tariffari sono indipendenti dalla volontà del venditore e già rappresentano, di per sé, un onere ed una complessità gestionale (anche nei rapporti con i clienti finali) a carico degli operatori della vendita, peraltro senza alcuna remunerazione.

Si evidenzia, in ogni caso, che è prassi delle società di vendita, in caso di situazioni particolarmente critiche, confrontarsi con i propri clienti finali al fine di concordare le modalità di pagamento più idonee.

Q.5 Si condivide la proposta diretta ad introdurre una specifica previsione che permetta ai clienti finali di ottenere la rinegoziazione, previa adeguata informativa, qualora il piano di rateizzazione in essere preveda intervalli tra una rata e la successiva diversi da quelli proposti dall'Autorità?

Q.6 Quali previsioni normative osterebbero a un tale riconoscimento?

Q.5 - Q.6

In armonia con quanto rappresentato nelle Osservazioni generali, si conferma la non condivisione dell'estensione della retroattività alle rateizzazioni in corso.

In merito allo spunto di consultazione riferito alle previsioni normative, si rimanda alle azioni giudiziarie in corso.

Le tempistiche di attuazione

Spunti per la consultazione

Q.7 Si condividono le proposte in tema di entrata in vigore del provvedimento?

Q.7

Si ribadisce quanto già segnalato nelle Osservazioni generali, quindi la necessità di prevedere, in caso di variazione delle regole previste dalla 229/01, un periodo di implementazione della durata di almeno 6 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento atteso.



MODIFICHE ALLA VERSIONE PRELIMINARE

Allegato 1 – Versione preliminare delle previsioni della deliberazione n. 229/01 oggetto del presente documento di consultazione

Premesso che vengono fatte salve le “Osservazioni generali” e quelle ai singoli spunti di consultazione, in aggiunta viene di seguito riportata la versione preliminare delle variazioni da apportare all’articolo 10.6 della deliberazione n. 229/01 a seguito delle proposte presentate in questo documento di consultazione.

Si sottolinea che si tratta di variazioni alla struttura del testo che, per comodità di lettura, sono evidenziate in giallo.

Articolo 10

Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

10.6 Salvo diverso accordo tra le parti:

- il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.
- **Nel caso in cui il conguaglio origini dall’applicazione di variazioni delle tariffe di distribuzione e/o delle condizioni economiche di fornitura, il numero delle rate è pari al numero delle fatture emesse nel periodo oggetto di conguaglio.**
- **Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.**